

Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 31-03-2016, n. 6308

Fatto - Diritto P.Q.M.

FALLIMENTO

PROCEDIMENTO CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo - Presidente -

Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -

Dott. CRISTIANO Magda - rel. Consigliere -

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO ECOFRIDGE S.r.l., in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell'avvocato DANIELE VILLA, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA GRIMOLDI, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE 16, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BONAIUTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONELLA BORROMEO, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

per la revocazione della sentenza n. 25846/2013 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata l'11/11/2013;

per la revocazione della sentenza n. 25846/2013 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata l'11/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2015 dal Consigliere Dott.

Magda CRISTIANO;

udito l'Avvocato DANIELE VILLA, per delega dell'Avvocato LUCA GRIMOLDI, che si riporta;

udito l'Avvocato PAOLO BONAIUTI, che si riporta.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

E' stata depositata la seguente relazione:

1) Il Fallimento della Ecofridge s.r.l. impugna per revocazione la sentenza di questa Corte n. 25846/13 dell'11.11.013 che ha accolto il ricorso proposto da A.G. contro la sentenza della Corte d'appello di Milano di rigetto del reclamo da lui proposto avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 18.1.012 che lo aveva dichiarato fallito in estensione del Fallimento della Ecofridge s.r.l., già Ecofridge s.a.s., della quale egli era stato socio accomandatario sino alla data della trasformazione, avvenuta l'11.1.07.

Nel ricorso si legge che "la motivazione della sentenza è assai sintetica, anzi laconica" e che nella sentenza "brilla l'assenza del benchè minimo riferimento fattuale, circostanziale o documentale";

il ricorrente svolge poi alcune considerazioni di carattere astratto per sostenere (se ben si è compreso) che una sentenza disancorata dal fatto ricadrebbe giocoforza nella fattispecie di cui all'art. 391 bis c.p.c., propone un'analisi filologica della decisione impugnata e sostiene infine (sempre se ben si è compreso) che questa si fonderebbe sull'errata presupposizione che le obbligazioni per le quali Ecofridge è stata dichiarata fallita sarebbero sorte in data successiva alla trasformazione della società.

A.G. resiste con controricorso.

2) Il ricorso appare inammissibile, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., comma 1, in quanto notificato il 18.7.014, e dunque in data successiva alla scadenza del termine lungo di sei mesi, decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza (nella specie 11.11.013) entro il quale andava proposto.

3) Qualora si dovesse scendere all'esame dell'impugnazione per revocazione, il ricorso, ad avviso di questo giudice, andrebbe ugualmente dichiarato inammissibile, in quanto privo di riferimento al decisum.

Non era infatti in contestazione fra le parti che la trasformazione di Ecofridge s.a.s. in s.r.l. fosse avvenuta l'11.1.07. Sulla scorta di tale circostanza (che era la sola di cui occorreva tener conto ai fini della decisione) la sentenza si fonda unicamente sul rilievo di diritto (e non di fatto) che, ai sensi della L. Fall., art. 147, comma 2, l' A. non poteva essere dichiarato fallito dopo il decorso di un anno dalla data in cui, a seguito dell'iscrizione della trasformazione al R.I., aveva perso la qualità di socio illimitatamente responsabile della s.a.s., a nulla rilevando che, in mancanza di consenso esplicito o presunto dei creditori, non potesse ritenersi liberato dalle obbligazioni sociali sorte sino alla trasformazione.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne condivide le conclusioni, non utilmente contraddette dal Fallimento nella memoria depositata.

Va premesso che il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., è tempestivo.

La norma predetta fissa infatti ancor oggi in un anno il termine lungo per impugnare con revocazione ordinaria le pronunce di questa Corte ed, atteso il suo carattere eccezionale, ex art. 14 preleggi, non può ritenersi incisa dalla modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, alla norma generale di cui all'art. 327 c.p.c., comma 1, con la quale è stato dimidiato il termine lungo per proporre le impugnazioni ordinarie (ivi compresa la revocazione contro le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado ai sensi dei nn. 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c.), nè è suscettibile di interpretazione analogica.

Il ricorso è però palesemente inammissibile, atteso che la sentenza impugnata non si fonda sull'errata

supposizione che l' A., già socio accomandatario della Ecofridge, fosse stato dichiarato fallito in estensione per obbligazioni sorte anzichè (come è pacifico) in data anteriore, in data successiva alla trasformazione della s.a.s in s.r.l., bensì sul rilievo di diritto che, secondo quanto testualmente previsto dalla L. Fall., art. 147, comma 2, trascorso un anno dall'iscrizione nel registro delle imprese del fatto (nella specie trasformazione di una società di persone in società di capitali) che determina la cessazione della responsabilità illimitata del socio, quest'ultimo non può più essere dichiarato fallito.

Non a caso la sentenza ha accolto il primo (oltre che il secondo) motivo di ricorso dell' A., che denunciava, per l'appunto, la violazione della L. Fall., art. 147, comma 1 e dell'art. 2500 quinquies c.c. per aver la corte d'appello erroneamente affermato che la mancata liberazione del socio accomandatario dalle obbligazioni sociali anteriori alla trasformazione, per difetto di consenso esplicito o presunto dei creditori, comporta che detto socio possa essere dichiarato fallito in estensione anche dopo che sia trascorso un anno dall'iscrizione della trasformazione.

E, a conferma che l'unica possibile lettura della sentenza è quella che deriva dalla corretta applicazione della disposizione violata dal giudice del merito, il principio di diritto in essa enunciato è stato così, inequivocamente, massimato: "In seguito alla trasformazione di una società di persone in una società di capitali, soltanto la società risponde delle nuove obbligazioni, risultando la responsabilità illimitata dei soci incompatibile con la disciplina delle società di capitali. Ne consegue che, decorso un anno dall'iscrizione della trasformazione nel registro delle imprese, non può più essere dichiarato il fallimento del socio già illimitatamente responsabile, anche qualora non sia stato liberato, in mancanza del consenso esplicito o presunto dei creditori, dalle obbligazioni sociali contratte anteriormente alla trasformazione" Va infine ricordato che con la L. Fall., art. 147, comma 2, il legislatore non ha fatto altro che recepire la sentenza del Giudice delle leggi (L. n. 319 del 2000) che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del previgente art. 147, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui prevedeva che il fallimento dei soci illimitatamente responsabili di società fallita potesse essere dichiarato dopo il decorso di un anno dal momento in cui essi avevano perso, per qualsiasi causa, la responsabilità illimitata.

Attesa l'evidente pretestuosità del ricorso, con il quale in Fallimento - facendo leva su di un'interpretazione capziosa del testo della decisione impugnata - continua a sostenere una tesi che (benchè inopinatamente accolta dal giudice di primo e di secondo grado) è in manifesto contrasto con il disposto della L. Fall., art. 147, comma 2, e addirittura definisce "grave errore di diritto" il principio enunciato nella sentenza, così mostrando, al contrario, di ignorare il contenuto di una norma che appare di chiarissima lettura, risulta integrata la fattispecie della colpa grave contemplata dall'art. 96 c.p.c..

Il ricorrente va pertanto condannato, oltre che al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in dispositivo, anche al pagamento in favore dell' A. di una somma ai sensi del III comma della norma citata che, tenuto conto che un'iniziativa processuale così manifestamente infondata si appalesa ancor più inescusabile in quanto proveniente da una parte, quale il curatore fallimentare, la cui attività è soggetta alla vigilanza del giudice, appare equo liquidare in Euro 10.000.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 7.200, di cui Euro 400 per esborsi, oltre accessori di legge e non forfettarie nonchè al pagamento, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, della somma di Euro 10.000, in favore di A.G.. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2015.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2016
